

Codice A1103A

D.D. 17 ottobre 2024, n. 1220

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 368-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 1220/A1103A/2024

DEL 17/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 368-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi (prot. reg. 86006 del 10/08/2020), dalla POLIZIA MUNICIPALE DI ALESSANDRIA a carico del signor *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 5006 del 17/04/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Alessandria *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020, relativo al divieto di svolgimento di attività motoria a distanza superiore ai 200 mt dalla propria abitazione.

preso atto che il primo verbale elevato a carico del trasgressore, il n. 5005 del 17/04/2020, è stato annullato in autotutela dall'accertatore (sostituendolo con il pv n. 5006 del 17/04/2020), in quanto recava l'indicazione dell'autorità competente per il prosieguo del procedimento errata, alla luce della condotta constatata, poichè più specifica (corrispondente alla violazione di una disposizione di una ordinanza regionale delineante una fattispecie più circoscritta rispetto quella rilevante secondo la normativa nazionale);

preso atto che comunque entrambe le violazioni contestate (pv. n. 5005 e 5006 del 17/04/2020) comportavano la medesima sanzione;

constatata la regolarità della contestazione successiva (notifica) di suddetta violazione;

preso atto dell'elezione a domicilio digitale dell'indirizzo pec dell'avvocato incaricato dal

trasgressore;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra, tramite il proprio legale, abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, rendendo dichiarazioni libere non aventi di per sé natura esimente rispetto all'illecito contestato;

ritenuto che l'art. 200 del cod. strada, evocato nelle difese di parte, non sia applicabile al presente procedimento in virtù del tenore letterale dell'art. 4.3 del DL 19/2020 che richiama le disposizioni procedurali e sostanziali di cui alla sez. 1 e 2 del capo primo della legge 689/1981;

ritenuto che la contestazione successiva della violazione sia ammessa ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981 senza alcuna lesione del diritto alla difesa, come confermato dal deposito di difese scritte svolte dall'avvocato del trasgressore, a conferma dell'effettività del contraddittorio;

verificato informaticamente che la distanza fra il luogo dei fatti e la residenza del trasgressore risulterebbe pari a circa 850-950 metri;

visto in particolare il punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020, come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, sono state valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi determinando una valutazione di intensità della gravità di grado medio che giustifica la quantificazione della sanzione al pari della misura ridotta;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge regionale n. 20/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- vista la D.G.R. 2 Agosto 2024, n. 46-117. Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026;
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato signor *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 400,00** secondo il disposto

dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 14 della L.R. N. 17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1220/A1103A/2024 DEL 17/10/2024**

Accertamento N.: 2024/3607

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM.TIVE

Importo (€): 400,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 389224

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti